

**OGGETTO:** Sospensione, ai sensi dell'art. 21 quater, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i., del Decreto del Commissario ad Acta n. U00540 del 13 dicembre 2017, come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00227 del 5 giugno 2018, concernenti "*Riordino delle attività di Chirurgia ambulatoriale*" e del Decreto del Commissario ad Acta n. U00215 del 15 giugno 2016, come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00254 del 4 luglio 2017 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00273 del 4 luglio 2018 concernenti "*Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A)*".

### **IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

#### **VISTI:**

- lo statuto della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 5/6/2018 concernente "*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto*" con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria al Dott. Renato Botti;
- la Legge regionale n. 7 del 22.10.2018, art. 69;

#### **VISTI, altresì:**

- l'Intesa Stato Regione del 3 dicembre 2009, concernente il nuovo Patto per la salute ed in particolare l'art. 6 comma 5, che al fine di razionalizzare ed incrementare l'appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri, individua con l'Allegato A, una lista di prestazioni ad alto rischio di inappropriata in regime di day surgery – trasferibili in regime ambulatoriale";
- l'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, Rep. Atti N.82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 "*Definizione dei Livelli essenziali di assistenza*";
- il decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 "*Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera*" che riporta una specifica Appendice relativa alla Chirurgia ambulatoriale;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017;

**VISTI, infine:**

- la deliberazione della Giunta regionale del 4 agosto 2005, n. 731 “Ripartizione nei livelli di assistenza del fondo sanitario regionale 2005. Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero per l'anno e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati per l'anno 2005. Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa territoriale” che ha, tra l'altro, introdotto nel nomenclatore tariffario regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale gli Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (APA);
- la deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2006, n. 143 “Ripartizione nei livelli di assistenza del fondo sanitario regionale 2006. Finanziamento del livello assistenziale ospedaliero e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere dei soggetti erogatori pubblici e privati per l'anno 2006. Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle attività di assistenza riabilitativa territoriale” con la quale sono state, tra l'altro, modificate le tariffe degli APA previste dalla DGR 731/2005;
- il decreto del Commissario *ad acta* del 10 novembre 2010, n. U0090 concernente “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l'accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) - Manuale d'uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n.3” che nell'Allegato 2 definisce i requisiti ulteriori per l'Accreditamento relativi all'attività di Chirurgia ambulatoriale;
- il decreto del Commissario *ad acta* del 10 febbraio 2011, n. U0008 concernente “Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario *ad Acta* U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” che nell'Allegato C-3.8a definisce l'attività di Chirurgia ambulatoriale e stabilisce i requisiti autorizzativi per il Presidio di Chirurgia ambulatoriale;
- il decreto del Commissario *ad acta* del 4 luglio 2013, n. U00313 concernente “Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale. DM 18.10.2012” e s.m.i.;
- il decreto del Commissario *ad acta* dell'11 aprile 2016, n. U00109 concernente “Adozione del Catalogo Unico Regionale delle prestazioni specialistiche prescrivibili per l'avvio delle prescrizioni dematerializzate su tutto il territorio della Regione Lazio”;
- il decreto del Commissario *ad acta* del 15 giugno 2016, n. U00215 concernente “Accorpamenti di Prestazioni ambulatoriali (A.P.A.). Definizione dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologici - Disciplina transitoria”;
- il decreto del Commissario *ad acta* del 4 luglio 2017, n. U000254 concernente “Modifiche e integrazioni al Decreto del Commissario *ad acta* n. U00215 del 15.6.2016 concernente

*"Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). Definizione dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologici – Disciplina transitoria.";*

- il decreto del Commissario ad acta n. 52 del 22 febbraio 2017 di *"Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario"* che per la chirurgia ambulatoriale prevede *"l'adeguamento agli standard previsti dal DM 70/2015: diffusione e raccomandazioni per il trasferimento dal regime di ricovero a quello ambulatoriale (Chirurgia ambulatoriale APA)"*;
- il decreto del Commissario ad Acta n. U00273 del 4 luglio 2018 concernente: *"Modifiche e integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00215 del 15.6.2016, come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00254 del 4.7.2017, concernente "Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.). Definizione dei requisiti generali, strutturali, organizzativi e tecnologici – Disciplina transitoria.";*
- il decreto del Commissario *ad acta* del 13 dicembre 2017, n. U00540 concernente *"D.M. 70/2015 "Riordino delle Attività di Chirurgia ambulatoriale"*;
- il decreto del Commissario ad Acta n. U00227 del 5 giugno 2018 avente ad oggetto: *"DCA U00540 del 13 dicembre 2017 concernente: "DM 70/2015 – "Riordino dell'attività di chirurgia ambulatoriale"*;

**CONSIDERATO** che:

- con il decreto del Commissario *ad acta* del 13 dicembre 2017, n. U00540, la Regione ha normato il settore della Chirurgia Ambulatoriale ispirandosi al principio consolidato secondo il quale è oggi possibile trattare numerose patologie per le quali in passato era ritenuta necessaria l'ospedalizzazione, anche in regime ambulatoriale;
- con il decreto del Commissario ad Acta n. U00227 del 5 giugno 2018 sono state apportate alcune correzioni ad errori materiali contenuti nel DCA 540/2017;

**CONSIDERATO** che il DCA U00540/2017 ha previsto:

- che l'erogazione di prestazioni di chirurgia ambulatoriale è consentita in strutture ambulatoriali chirurgiche in possesso di definiti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi classificate a seconda del livello di complessità in:
  - Presidio chirurgico ospedaliero di TIPO 1 (PC1H)
  - Presidio chirurgico ospedaliero di TIPO 2 (PC2H)
  - Presidio chirurgico territoriale (PCT)
- che le strutture ambulatoriali chirurgiche sono tenute ad erogare le prestazioni definite dal Nomenclatore Tariffario per la Specialistica Ambulatoriale secondo gli Allegati (Appendice 2-4) al DCA 540/2017, come modificato dal DCA 227/2018, distinte in base alla predetta classificazione;

**DATO ATTO** che il DCA 540/2018, avendo ridefinito i requisiti autorizzativi per gli ambulatori chirurgici, ha stabilito al 30 giugno 2018 il termine per la conclusione del percorso di adeguamento per le strutture che intendono svolgere attività di chirurgia ambulatoriale secondo i nuovi requisiti approvati e che il successivo DCA n. 227/2018 ha disposto, oltre alla correzione di alcuni errori materiali, il differimento di tale termine al 31 dicembre 2018, per consentire la risoluzione di alcune criticità rappresentate dalle stesse Associazioni di Categoria, in particolare, relative al cronoprogramma per l'adeguamento ai nuovi requisiti autorizzativi;

**CONSIDERATO** che nonostante il differimento dei termini, le Associazioni di categoria hanno rappresentato la necessità di rivedere il testo del DCA n. 540/2017 e del DCA n. 227/2018 al fine di

accogliere integrazioni e modifiche e consentire il superamento di alcune limitazioni per gli ambulatori territoriali inerenti l'erogabilità di specifiche prestazioni;

**RITENUTO** che le attuali conoscenze medico-scientifiche suggeriscono di trattare in regime ambulatoriale molte delle patologie per le quali in precedenza era ritenuto necessario il ricovero ospedaliero, consentendo così di ridurre l'ospedalizzazione del paziente, in conformità a quanto disposto anche dal D.M. 70/2015;

**RILEVATO** che lo stesso legislatore, alla luce delle decisioni adottate nel nuovo D.P.C.M. 2017, ha ritenuto che molte delle prestazioni in esame possano essere eseguite anche nell'ambito di strutture di chirurgia ambulatoriale extraospedaliere purchè siano garantiti i medesimi livelli di sicurezza per il paziente e di qualità delle prestazioni rese;

**RITENUTO** che, anche alla luce della consolidata esperienza di altre Regioni, le nuove tecniche chirurgiche ed anestesologiche possono permettere l'esecuzione in regime ambulatoriale anche extraospedaliero di determinate prestazioni senza pregiudizio della qualità delle cure erogate;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio, attraverso un gruppo di lavoro tecnico, ha già avviato una ulteriore revisione dei criteri di erogabilità di prestazioni chirurgiche in ambito ambulatoriale extraospedaliero;

**RITENUTO**, quindi, in accoglimento delle numerose istanze pervenute dalle Associazioni di Categorie che hanno chiesto la revisione del provvedimento di "Riordino delle attività di chirurgia ambulatoriale", di disporre, ai sensi dell'art. 21 quater, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i., la sospensione del Decreto del Commissario ad Acta n. 540 del 13 dicembre 2017 e del decreto del Commissario ad Acta n. 227 del 5 giugno 2018;

**RITENUTO** inoltre, che, poiché il riordino della materia della chirurgia ambulatoriale è correlato alla disciplina degli APA (Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali), debba essere sospeso anche il Decreto del Commissario ad Acta n. U00215 del 15 giugno 2016, come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00254 del 4 luglio 2017 e dal DCA n. U00273 del 4 luglio 2018 concernenti "*Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A.)*" con la medesima decorrenza e per lo stesso periodo stabiliti dal presente provvedimento;

**STABILITO** che:

- la sospensione dei predetti provvedimenti debba decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e abbia efficacia per i trenta giorni successivi;
- nel periodo sopra indicato sarà convocato un tavolo di confronto con le Associazioni di categoria che saranno chiamate ad esprimersi sulla nuova proposta elaborata dal gruppo di lavoro tecnico che dovrà essere approvata entro i trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- per effetto delle presenti disposizioni, per tutte le istanze già presentate o in corso di istruttoria, il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso con l'adozione di un provvedimento finale, i termini dei procedimenti stessi siano sospesi, con la medesima decorrenza e per lo stesso periodo stabiliti dal presente atto;

per i motivi illustrati in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento



**DECRETA**

- di disporre, ai sensi dell'art. 21 quater, comma 2, della legge 241/1990 e s.m.i., la sospensione del Decreto del Commissario ad Acta n. U00540 del 13 dicembre 2017, come modificato dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00227 del 5 giugno 2018, concernenti "*Riordino delle attività di Chirurgia ambulatoriale*" e del Decreto del Commissario ad Acta n. U00215 del 15 giugno 2016, come modificato dai Decreti del Commissario ad Acta n. U00254 del 4 luglio 2017 e n. U00273 del 4 luglio 2018 concernenti "*Accorpamenti di Prestazioni Ambulatoriali (A.P.A)*";
- di stabilire che la sospensione dei predetti provvedimenti decorra dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e abbia efficacia per i trenta giorni successivi;
- nel periodo sopra indicato sarà convocato un tavolo di confronto con le Associazioni di categoria che saranno chiamate ad esprimersi sulla nuova proposta elaborata dal gruppo di lavoro tecnico che dovrà essere approvata entro i trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente decreto;
- di stabilire che, per effetto del presente provvedimento, per tutte le istanze già presentate o in corso di istruttoria il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso con l'adozione di un provvedimento finale, i termini dei procedimenti stessi siano sospesi, con le medesime decorrenze stabilite dal presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla sua pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L.

Nicola Zingaretti

